



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 21.10.2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di ottobre 2015 presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 7** (Marini, Rovere, Santoro, Tedone, Segrella, Sergi, Silvestroni) ed **assenti n. 18** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 18,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 21** ed **assenti n. 4** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			Presenti	Assenti
1. MARINI	Nicola	Sindaco	“	
2. ROVERE	Vincenzo	Presidente	“	
3. SEPIO	Gabriele	Consigliere	“	
4. BORELLI	Massimiliano			“
5. DI BALDO	Anna		“	
6. GARBN	Annarita		“	
7. SANTORO	Vincenzo		“	
8. MENGARELLI	Chiara		“	
9. ANDREASSI	Luca		“	
10. CAMMARANO	Enrica		“	
11. FAZIO	Simone Bruno		“	
12. GAMBUCCI	Umberto		“	
13. GRECCO	Patrizia		“	
14. GUARINO	Vincenzo		“	
15. SANTILLI	Matteo		“	
16. TEDONE	Salvatore		“	
17. ORCIUOLI	Matteo Mauro		“	
18. FERRARINI	Massimo			“
19. GUGLIELMINO	Giuseppa		“	
20. SEGRELLA	Edmondo		“	
21. ANDERLUCCI	Marco		“	
22. GIORGI	Romeo			“
23. SERGI	Gabriella		“	
24. NOBILIO	Federica		“	
25. SILVESTRONI	Marco			“

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri: Cammarano, Tedone, Segrella.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 22, assenti n. 3** (Guarino, Ferrarini, Giorgi).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Stefano Iadecola, Stefania Cavalieri, Alessandra Zeppieri, Aldo Oroccini, Maurizio Sementilli, Alessio Colini)

Aprono la discussione, come da interventi in atti, il Presidente, il Sindaco per l'illustrazione di punto all'ordine di giorno ed il Consigliere Sergi.

Sopraggiunge, nel frattempo, il Consigliere Giorgi: **presenti n. 23, assenti n. 2** (Guarino, Ferrarini).

Seguono, agli atti, gli interventi del Consigliere Orciuoli e del Sindaco.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine di giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

VISTO il D. Lgs. 24 aprile 2014 n. 66 (come convertito dalla L. 23 giugno 2014 n. 89), che con l'art. 9, comma 4, ha sostituito integralmente la precedente formulazione dell'art. 33, comma 3-bis, del citato D. Lgs. n. 163/2006, estendendo a tutti i Comuni, le limitazioni nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, previste inizialmente per i soli Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;

DATO ATTO, in particolare, che l'art. 23, comma 4, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha aggiunto all'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, il comma 3-bis, successivamente modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in L. 23 giugno 2014, n. 89 secondo cui *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma"*;

CONSIDERATO che i Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo, tra le opzioni individuate dalla normativa, intendono privilegiare la gestione in forma unitaria dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 1 dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000, *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*;

DATO ATTO che il ricorso alla forma associativa della *"convenzione"*, pur in presenza della locuzione dell'art. 33 c. 3-bis (*"accordi consortili"*) mira a rendere il modulo organizzativo più coerente con la scelta soppressiva dei consorzi di funzioni in generale prevista dall'art. 2, comma 186, lett. e) L. 29.12.2009, n. 191 e dal generale divieto di *"istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative"* imposto agli enti locali dall'art. 6 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/12 (c.d. spending review);

VISTO l'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale le convenzioni, di cui al richiamato comma 1, *"devono stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*;

VISTO lo schema di *"Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza"*, redatto in collaborazione tra i vari enti, che regola i rapporti tra i Comuni aderenti definendo finalità, organi della convenzione e metodologie organizzative;

RITENUTA tale convenzione apprezzabile soprattutto per l'approccio di base, tendente alla valorizzazione delle professionalità interne, con mantenimento del controllo dei procedimenti da parte dei singoli Comuni per in un contesto di forte accentuazione del valore della messa in comune delle esperienze e, quindi, contenimento delle spese fisse aggiuntive per i Comuni associati che, al contempo mettono in rete le professionalità esistenti;

RITENUTO di approvare lo schema di convezione nel testo allegato alla presente per farne parte integrante, individuando l'Ente capofila nel Comune Albano Laziale;

DATO ATTO che l'entrata in vigore della convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e che la stessa ha durata di tre anni ed inoltre è aperta all'adesione di altri Comuni che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VISTA la L. n. 56 del 7 aprile 2014;

VISTA la L. n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTA la L. n. 114 dell'11 agosto 2014;

VISTA la Direttiva Europea n. 24 del 26 febbraio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la forma associativa della convenzione;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativamente all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Urtesi, in data 06.10.2015, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile dal Dirigente di Ragioneria, Dott. Enrico Pacetti, in data 08.10.2015, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 23

votanti: n. 15

astenuti: n. 8 (Silvestroni, Sergi, Giorgi, Orciuoli, Segrella, Nobilio, Guglielmino, Anderlucci)

favorevoli: n. 15

contrari: nessuno

DELIBERA

1. Di gestire in forma associata mediante convenzione tra i Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo le funzioni di stazione centrale unica di committenza, per le procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
2. Di individuare il Comune di Albano Laziale quale Ente capofila della convenzione, con il ruolo e le competenze definite nella convenzione medesima;
3. Di approvare, a tal fine, l'allegato schema di convenzione (allegato A), dando atto che, trattandosi di rappresentanza istituzionale e non contrattuale, il Sindaco è il soggetto competente alla relativa sottoscrizione;
4. Di demandare ai dirigenti o responsabili dei servizi competenti l'esecuzione del presente provvedimento.

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

CONVENZIONE PER L'AVVIO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno (00) del mese di presso la sede del Comune di

TRA

il Comune di ALBANO LAZIALE, con sede legale in....., via/piazza n., codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig., nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di CASTELGANDOLFO, con sede legale in....., via/piazza n., codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig., nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:

- a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del lo stesso decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
- b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
- c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

-numerosi interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

-la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

-tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma -e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza

Unificata, in data 16 ottobre 2014 -si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

- a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);
- b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

-in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

-l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

-il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

PREMESSO, INOLTRE:

-che i Comuni di ALBANO LAZIALE E CASTELGANDOLFO hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila / costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

- a) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di....., esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

Art. 2

Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di ALBANO LAZIALE la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di ALBANO LAZIALE., individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
3. Il Comune di ALBANO LAZIALE istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

4. La struttura organizzativa istituita dal Comune di ALBANO LAZIALE per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza deve provvedere ad espletare l'intera procedura di gara secondo le modalità scelte dall'Amministrazione Comunale associata nel rispetto della disciplina vigente in materia di appalti per le fattispecie oggetto di gara e gli importi connessi (ad es. aperta, ristretta, negoziata, ecc.), fatte salve le ipotesi previste nel precedente articolo 1.

Negli atti di gara, la Centrale Unica di Committenza dovrà indicare per conto di quale Comune associato avvierà la procedura

In particolare, la Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere:

- 1) ad acquisire da ogni singola Amministrazione aderente, la determinazione a contrattare, predisposta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contenente i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, i capitolati tecnici, il progetto

- (preliminare o definitivo o esecutivo unitamente agli allegati tecnici) e gli elementi essenziali del contratto;
- 2) ad acquisire dai Responsabili dei singoli Comuni convenzionati determinazione formale d'individuazione degli operatori economici da invitare nei casi di gare informali a procedura negoziata o in economia ai sensi dell'art 125 del Dlgs 163/2006;
 - 3) all'armonizzazione degli atti e dei diversi iter procedurali degli Enti Locali convenzionati;
 - 4) alla predisposizione di strumenti e modelli organizzativi comuni volti a ridurre i tempi della procedura ed a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa;
 - 5) all'adeguamento ed alla semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
 - 6) a mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo;
 - 7) a nominare le commissioni di gara, su proposta del Responsabile unico di procedimento del comune associato che richiede la gara;
 - 8) a procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara unitamente all'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per procedere all'aggiudicazione definitiva che resta in capo alla singola Amministrazione aderente;
 - 9) a trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;
 - 10) a svolgere, se richiesto, attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
 - 11) alla gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara, ivi compresa la predisposizione di documenti e/o relazioni di natura tecnica ed amministrativa rilevanti ai fini del giudizio;
 - 12) a costituire una piattaforma informatica dedicata per la gestione delle gare d'appalto, in accordo con i Comuni associati;

Art. 5

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Fatte salve le funzioni e le competenze del Comune capofila della Centrale Unica di Committenza individuate nel precedente articolo 4, sono di competenza dei singoli Comuni associati:

- a) la determina a contrarre così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- b) la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo l'ipotesi prevista nel precedente art. 4, comma 4, punto 2);
- c) l'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture;
- d) la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- e) la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- f) la trasmissione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche di ogni singola Amministrazione;
- g) l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- h) la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R.n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);

- i) la trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- j) procedere al pagamento del contributo all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- k) l'aggiudicazione definitiva della gara e gli atti necessari e conseguenti;
- l) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;
- m) la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- n) redigere eventuali varianti in corso d'opera;
- o) nominare eventuali esperti esterni a supporto della commissione;
- p) tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza della presente convenzione.

Altresì, le Amministrazioni Comunali oggetto del presente accordo si impegnano a:

1. rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Centrale di Committenza
2. mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. a mettere a disposizione, mediante distacco funzionale, l'unità di personale presso la Centrale Unica di Committenza- anche a tempo parziale e limitatamente alle procedure di gara attivate dalla centrale per conto dei Comuni associati - per tutta la durata della presente convenzione;
4. a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
5. a comunicare alla Centrale di Committenza, entro il 30 novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere per l'anno successivo.

Art. 6

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio comune / dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva, fino alla scadenza dei termini di impugnazione, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 7

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila / dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con i Comuni associati fornendo gli elementi e mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

3. Il Comuni associato in relazione al contenzioso insorto, valuta gli elementi e documenti forniti dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e decide autonomamente se costituirsi o meno in giudizio.

Capo III Organizzazione Articolo 8

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La struttura organizzativa individuato dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di ALBANO LAZIALE.

2. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio individuato come ente capofila, sentiti i comuni associati:

a) approva specifiche disposizioni regolamentari integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;

b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 9.

3. Le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

4. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.

5. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono nel regolamento di cui al successivo art. 11.

a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono nel regolamento di cui al successivo art. 11 le competenze, i processi ed i profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 9

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati tra i dipendenti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori.

Art. 10

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente --funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge le attività previste nell'art. 2 della presente convenzione.

Art. 11

Regolamento della Centrale Unica di Committenza

Il funzionamento, l'organizzazione e la gestione della Centrale Unica di Committenza è disciplinato da apposito regolamento approvato dal comitato d'indirizzo di cui al successivo art. 12 e deliberato dalla Giunta del Comune capofila. Nel regolamento verranno stabilite nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione attribuite alla Centrale di Committenza e quella di competenza dei singoli comuni

Capo IV

Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 12

(Forme di consultazione tra i Comuni associati – Comitato di indirizzo)

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali, anche al fine di definire le priorità e le urgenze, per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

Capo V

Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 13

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Il personale della Centrale Unica di Committenza è composto da figure professionali già in forza presso le singole Amministrazioni aderenti distaccate funzionalmente presso la Centrale ed opererà sotto la responsabilità del Responsabile della Centrale stessa in tutte le gare che saranno attivate. Lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del personale della Centrale Unica di Committenza non dovrà comportare alcun aggravio per i singoli bilanci dei Comuni associati.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e

più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

5. I costi d'esercizio delle funzioni delegate al comune capo capofila, al netto dei costi per il personale assegnato temporaneamente dai Comuni, sono coperti da un canone fisso annuo pari ad € 0,20 ad abitante pagato al comune capofila da ciascun Comune entro il _____ e da una tariffa pari all'1/per mille di ciascuna gara svolta per conto del Comune associato. Eventuali rimodulazioni di tale importi potranno essere decise dal Comitato di indirizzo previsto dall'art. 12 della presente convenzione

6. Restano a totale carico del comune nel cui interesse viene celebrata la gara, i seguenti costi:

- Spese di pubblicazione, ove per legge non siano a carico dell'appaltatore;
- Costi legati alla nomina di esperti esterni;
- Spese relative ad incarichi legali per contenzioso in atto.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 14

(Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 15

(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 16

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 12, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 17

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 18

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 19

(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 20

(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Art. 21

(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di

Il Sindaco

Per il Comune di

Il Sindaco

PRESIDENTE: Relaziona il Sindaco.

SINDACO: Grazie Presidente, colleghi Consiglieri, in inerenza al..., che abbiamo approvato in questa seduta di Consiglio portiamo all'attenzione anche quest'ulteriore proposta di deliberazione che..., il Comune di Albano il Comune Capofila..., per quanto riguarda le..., della centrale unica di committenza tra i Comuni..., normativa di riferimento

(INCOMPRESIBILE)

In particolare per quanto riguarda la centrale unica di committenza con il Decreto Legislativo numero 66 del 24 aprile 2014 convertito nella Legge la numero..., del 23 giugno 2014, in particolare dell'articolo 9 comma 4 che ha esteso rispetto alla normativa precedente..., che ha esteso a tutti i Comuni, quindi..., di lavori, beni e servizi previsti inizialmente solo per i Comuni all'interno dei..., abitati. Quindi con l'entrata in vigore di queste normative i Comuni non sono più tenuti(?) in forma singola a parte i capoluoghi di Provincia che sono ovviamente rimasti fuori da queste..., tutti i Comuni non capoluoghi di provincia a prescindere dal numero di abitanti non sono più..., non hanno più la qualifica di amministrazione aggiudicatrice, quindi hanno l'obbligo di associarsi, anzi la normativa parla di accordi..., quindi con appositi accordi..., ovviamente regolati da convenzioni per poter svolgere le funzioni di stazione appaltante, quindi per poter fare le varie..., tutta quella che è la normale attività amministrativa, è rimasta la facoltà nei Comuni al di sopra di dieci mila abitanti, quelli sotto i dieci mila abitanti non potranno farlo in forma singola, per i Comuni al di sopra dei dieci mila abitanti è stata mantenuta la possibilità di autonomamente svolgere le procedure per l'acquisizione dei lavori beni e servizi fino all'importo, fino alla soglia dei 40 mila.... Ripeto cosa che non potrà essere fatta dai Comuni al di sotto dei dieci mila abitanti. Questa normativa dopo una serie di proroghe che il Governo nazionale ha inteso..., dopo una serie di proroghe che la normativa nazionale ha inteso dare ai Comuni entrerà in vigore il prossimo primo novembre 2015, ovviamente centro proroghe..., al Segretario questi mesi ce ne sono state almeno due, ad oggi questa sede, questa divulgazione scatterà il primo novembre 2015. Devo pure prendere positivamente lo spirito del legislatore nazionale di adeguarsi a quelle che sono le indicazioni in termini di acquisizione di beni e servizi, perché il legislatore ovviamente ha potuto dare una maggiore complessiva razionalizzazione a quello che è la possibilità di spesa multipla, la ratio principale della normativa è quella di eliminare costi a volte inutili dovuti all'eccessiva frammentazione in particolare dei piccoli Comuni, ovviamente Albano non è un Comune piccolo, è un Comune medio, ma hanno messo la liquidazione(?) per tutti i Comuni tranne ripeto, il legislatore ha inteso mettere questa..., per tutti i Comuni tranne i Comuni capoluoghi di Provincia che continueranno ad avere possibilità proprie di poter agire sul mercato. Il metodo che è stato scelto, perlomeno che noi abbiamo scelto congiuntamente con il Comune di Castel Gandolfo in attesa che possano aderire anche altri Comuni all'interno di quella che è la dinamica appunto di accordi di bacino d'ambito che possono essere presi in esame, per il momento la..., la condivideremo con il Comune di Castel Gandolfo, lo spirito con cui abbiamo cercato di costruire la convenzione è quello soprattutto di valorizzare le risorse per le professionalità interne ai nostri Comuni, lasciando ai singoli Comuni la possibilità del controllo dei propri procedimenti, cioè dei procedimenti che riguardano l'acquisizione di beni e servizi della propria Amministrazione, all'interno però di un controllo unico superiore e quindi mettendo anche in comune quelle che sono le esperienze e soprattutto la possibilità di un contenimento con gli uffici. Quindi riassumendo, cercando di dare i principi generali all'interno dei quali ci siamo mossi e con i quali abbiamo costruito la convenzione ripeto congiuntamente con il Comune di Castel Gandolfo, ma da..., aperta anche ad altri Comuni del territorio, che attualmente hanno fatto..., quindi è quello di consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure, una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, proprio per rendere più efficiente e più efficace queste procedure, la razionalizzazione come dicevo prima delle risorse umane, non solo umane, anche strumentali ed economiche, quindi di conseguenza i risparmi di spesa attraverso la gestione in Italia delle procedure e soprattutto cercando di rafforzare complessivamente quelle che sono la qualificazione e le competenze del personale impiegato. Ma quello sul quale mi vorrei particolarmente soffermare è un punto qualificante in termini di trasparenza e di buon amministrazione, è che verrà costituita un'apposita piattaforma informatica della gestione delle gare d'appalto, in maniera tale da rendere trasparente..., quale è l'elenco delle aziende che vorranno iscriversi a questa piattaforma e non saranno più in forma scritta, quindi all'interno di quelle che sono l'atto dei fornitori delle singole Amministrazioni, ma condivideremo questa piattaforma informatica che di fatto avrà accesso a quella che è la piattaforma del MEPA, dove ci sono tutte le aziende che sono iscritte per la fornitura di beni e servizi di libera amministrazione locale del territorio nazionale, dando a tutti un'ulteriore dimostrazione di volontà di andare sempre di più verso una procedura più efficiente, più efficace, più trasparente.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco, chi prende la parola? Nessuno prende la parola, Consigliere Sergi.

CONSIGLIERE SERGI: Signor Presidente la ringrazio, io... (incomprensibile) perché? Noi abbiamo votato la convenzione del..., abbiamo... per il trasporto... invece si propone una deliberazione che riguarda soltanto due Comuni, se l'ottica è quella del risparmio, se l'ottica è quella della razionalizzazione, se rientra anche nella convenzione combattere la corruzione, perché allora si va soltanto ad una centrale unica di committenza che vede la presenza soltanto di due Comuni e non si guarda invece ai benefici che avrebbe potuto portare una convenzione perlomeno di tutti i Comuni lungo la dorsale dell'Appia, se è vero che l'Amministrazione di Albano Laziale, lo dice lei signor Sindaco nelle linee programmatiche a pagina 17, e per l'unione dei Comuni, questa convenzione è in profonda contraddizione con tutto quello che ci siamo detti piccoli rispetto alle due delibere, quindi io chiedo quali sono stati i motivi del perché su una convenzione così importante, perché riguarda gli appalti, perché riguarda i servizi, perché riguarda i beni, non sia andata invece ad una centrale unica di committenza che vedeva perlomeno aderire i Comuni come hanno aderito nelle convenzioni precedenti, quali sono stati gli impedimenti? Quali sono stati i motivi che hanno portato soltanto l'adesione per quest'organo molto importante? La centrale unica di committenza tra i Comuni, hanno visto soltanto la partecipazione di

Albano e di Castello? Secondo me pur..., sarebbe stato forse pure, non lo so la butto qui; interessante, importante che per questo settore magari Albano chiedesse o non volesse fare il Comune capofila, se siamo...

PRESIDENTE: Scusi Consigliere Sergi, per favore Consiglieri sta parlando un Consigliere, quindi per favore.

CONSIGLIERE SERGI: Non importa a nessuno.

PRESIDENTE: Un po' di silenzio, prego Consigliere Sergi.

CONSIGLIERE SERGI: Concludendo, io ritengo che nell'ottica del risparmio della razionalizzazione, ripeto le parole proprio che ha detto il signor Sindaco, riconoscendo proprio il ruolo eccellente, i risultati che Albano ha avuto per tutte le varie altre convenzioni, perché? Io chiedo quali siano stati i motivi che hanno portato per questa convenzione soltanto..., hanno visto soltanto l'adesione dei due Comuni e ipotizzo se Albano forse avesse ritirato la sua candidatura a Comune capofila, forse si sarebbe potuto arrivare ad una convenzione più ampia? Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Sergi, se c'è qualche intervento, in modo tale che il Sindaco fa un intervento più compiuto e più generale, non c'è nessun intervento? Consigliere Orciuoli.

CONSIGLIERE ORCIUOLI: Grazie Presidente, l'intervento era proprio per puntualizzare alcune..., per capire il perché poi alla fine siamo arrivati a concordare..., con il Comune di Castel Gandolfo, in termini di dimensioni è molto più piccolo come livello di..., per esempio non abbiamo... (incomprensibile) trovare un accordo con Comuni limitrofi, forse anche Castel Gandolfo, penso ad Ariccia, Genzano, a Comuni della zona che come dimensionamento sono forse un po' più importanti a livello di gestione, quindi era per comprendere qua cosa. L'altra cosa che volevo capire era il fatto della gestione esecutiva di questo..., nel senso che si comprende che probabilmente le risorse sono quelle già a disposizione del Comune di Albano, però poi si parla di piattaforma..., immagino che sia per lo scambio veloce di notizie tra i due Comuni, quindi per attivare eventualmente le procedure di gara, immagino che su questa cosa un minimo di investimento anche qui vada fatto, allora quale è il momento in cui il Comune impegnerà dei soldi per far funzionare questa struttura? Sarà una fase successiva una volta che verrà firmato il documento, e vorrei anche capire quale l'entità di quest'impegno, Immagino che non siano somme importanti, perché immagino che la cosa importante siano le risorse messe a disposizione per il funzionamento, capire queste cose fermo restando che avremo auspicato un coinvolgimento di più Comuni, proprio perché è interessante finalmente dopo un lungo periodo questo lavoro di mettere insieme diversi mezzi comuni per andare a gestire i servizi, come già ho detto piccola è sicuramente una cosa positiva e dovrebbe portare a dei risparmi di gestione all'interno del Comune..., è ovvio che fatta in maniera un po' più allargata poteva garantire un'economicità nella gestione dei servizi, nell'acquisizione dei beni, perché qua parliamo probabilmente di beni più che di servizi, poteva essere dal punto di vista economico molto più..., quindi era per capire, perché capisco pure che è una questione di carattere politico probabilmente, anche se il Comune confinante quello di Ariccia e di Genzano mi sembra che stiano nella stessa sfera di..., quindi probabilmente una forzatura in più, uno sforzo in più per cercare di mettere..., al tavolo poteva essere una cosa positiva, visto che il Sindaco prima..., il distretto socio sanitario, già c'è una collaborazione con questi quattro Comuni, probabilmente i miracoli da un punto di vista gestionale anche su questa strutturazione forse sarebbe cosa conveniente per tutti e quattro i Comuni. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Orciuoli, vi sono altri interventi? Se non vi sono altri interventi do la parola al Sindaco per le conclusioni e le risposte.

SINDACO: Grazie signor Presidente, Consiglieri, per quanto riguarda la parte economica, la cosa è regolata..., definito quale è l'impegno dei Comuni per fare fronte alle spese con costi eventuali di questa struttura, se ne avrà verranno messi..., al ragionamento riguarda la possibilità di poter definire un ambito di applicazione più ampia rispetto a una..., è stato deciso congiuntamente di farlo tra tutti i Comuni che hanno partecipato all'elaborazione di questa delibera e congiuntamente si è deciso di partire visto la..., era una forma di prima applicazione e non c'erano obblighi definiti dalla normativa come..., del gas, ma che essendo di prima applicazione e dovendo in qualche modo mettere a regime le procedure si è congiuntamente deciso di dividere il nostro territorio in due in maniera tale che si potesse iniziare questo nuovo modo di procedere senza avere il carico in termini di controllo, di lavoro, di un bacino così ampio, rispetto a quello che era la reale capacità di ogni Comune, perché nelle riunioni propedeutiche alla stesura di questa convenzione nessun Comune, quindi nemmeno Albano, nessun Comune del nostro bacino territoriale, del distretto H2 a cui comunque si è aggiunto fin da subito il Comune di Ciampino, ma c'è stato un tentativo anche di ragionamento fatto con il Comune di Marino e con il Comune di Grottaferrata, nessun Comune si è voluto prendere l'onere di assumersi la responsabilità in carico di gestire la centrale unica di committenza per..., quindi intanto si parte domande di..., due distretti, si cerca di far avviare la procedura e di capire quali sono le problematiche di questo nuovo modo di comportarsi determinerà e solo in una fase successiva ci sarà la possibilità di addivenire a un ambito più ampio, ma non dipendeva dal fatto che qualche Comune ritirasse la candidatura o meno, a parte la considerazione dell'Amministrazione di Albano, prioritariamente pensa a quello che è il ruolo dell'Amministrazione di Albano ovviamente, ma non perché bisogna affermare una priorità o una prevalenza, semplicemente per il discorso che si faceva in precedenza rispetto a quello che è la valenza poi del ruolo amministrativo di ogni Amministrazione, perché? Anche qui ripeto si tratta anche di..., continua a..., perché tutti diciamo di mettere..., i servizi, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è stato facile, per il fatto che il gestore del servizio di tutti e sei i Comuni iniziali era..., quindi è stato più facile trovare anche forme di accordo e di mediazione, devo dire che è stato altrettanto facile trovarle anche con i Comuni di Nemi e Castel Gandolfo, in prima battuta che avevano un diverso operatore del trasporto pubblico locale, a cui si è aggiunto il Comune di Marino e di Ciampino che hanno a loro volta un altro operatore. Quindi si tratterà di mettere insieme queste diverse esigenze. Per quanto riguarda la centrale unica di committenza invece, siccome è una cosa del tutto nuova e non si tratta di mettere sotto l'unico Comune Capofila la gestione di un servizio..., ma si tratta di mettere sotto un unico controllo quello

che è il cuore dell'attività amministrativa, quindi quelle che sono le attività di normale amministrazione in termini di acquisto di beni, servizi e quant'altro sia..., quindi tutti quanti abbiamo condiviso l'opportunità di iniziare in maniera più prudente con ambiti territoriali più piccoli in maniera tale da capire quello che poi comportava questo tipo di impegno, anche in termini proprio di operatività e quello che si è convenuto, quando si arriverà, comunque la volontà è quella di arrivarci a un'unica centrale di committenza che valga per tutto il territorio, probabilmente occorrerà creare una struttura sovracomunale, quindi con un unico ufficio tecnico, con un unico ufficio acquisti, con un unico ufficio che sovrintenda a queste dinamiche, cosa che comportava un'elaborazione, una volontà politica che non stava all'interno delle scadenze che ho prima ricordato che invece sono quelle contingenti che del primo novembre 2015, quindi è un percorso in essere, è una volontà di arrivare a quella soluzione, ma nel frattempo anche per il buonsenso complessivo e presa d'atto delle difficoltà che questa nuova normativa, quindi con la costituzione della centrale unica di committenza potrà comportare di avere un atteggiamento amministrativo prudentiale, ma non per questo non c'è la volontà di poter proseguire in questo percorso.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco, non ci sono più interventi, quindi metto in votazione il punto 3 "approvazione scema di convenzione per l'esercizio in forma associata della centrale unica di Committenza tra i Comuni, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000". Per dichiarazioni di voto? Consiglieri in aula per favore. Non c'è nessuna dichiarazione di voto, metto in votazione il punto tre all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

VOTAZIONE

PRESIDENTE: 15 favorevoli, nessun contrario, otto astenuti. Metto in votazione l'immediata esecutività del punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Come prima, 15 favorevoli, nessun incontrario, otto astenuti il punto è approvato definitivamente.